TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA - Inter. Bonaëren. seu Moronen. (Argentina) - Nullitas matrimonii - Incid. nullitatis sententiae - Decreto - 4 marzo 2004 - Turnaturi, Ponens (\*).

Il giudizio ex can. 1683 è un'eccezione alla regola generale del can. 1639 - Rinunzia agli atti del giudizio ex can. 1524 § 1 - La concomitanza dei capi di prima ed ulteriore istanza nel giudizio ex can. 1683 non è prescritta dal legislatore in alcun luogo del codice.

La regola sancita dal legislatore canonico nel can. 1639 prescrive il generale dovere del Tribunale di appello di contenere l'ambito della propria cognizione nei limiti della causa già trattata in prima istanza. Il divieto di introdurre nuove domande in appello, per disposizione del can. 1683, non vale per le cause matrimoniali, dove il tribunale può ammettere un nuovo capo di nullità che, in tal caso, verrà giudicato «tamquam in prima instantia». — Alle parti è attribuita la facoltà di «rinunziare agli atti del processo, sia a tutti sia ad alcuni soltanto» (can. 1524 § 1): fra questi l'appello su uno o più capi giudicati in precedente istanza. — In caso che le parti rinunzino ad un capo già trattato in precedente istanza il tribunale d'appello sarà competente a giudicare «tamquam in prima instantia» sui nuovi capi addotti semplicemente e a prescindere da alcuna condizione: la concomitanza dei capi di prima ed ulteriore istanza nel giudizio ex can. 1683 non è prescritta dal legislatore in alcun luogo del codice. Non può sostenersi che i nuovi motivi di nullità debbano essere aggiunti ai precedenti capi appellati e, tanto meno, che il tribunale è competente a trattarli solo a previa condizione «sine qua non» che il capo o i capi appellati siano inseriti nella formula del dubbio. Nella medesima azione di nullità del matrimonio il giudizio può vertere, in grado di appello, sul capo o sui capi appellati, sui nuovi capi eventualmente dedotti ovvero su entrambi, senza che si debba sempre necessariamente parlare della

<sup>(\*)</sup> In Bollettino bis 24/2004. Vedi alla fine nota di Francesco Pappadia: Circa la competenza del tribunale d'appello nelle cause di nullità del matrimonio ex cann. 1683, 1524 § 1 e 1637 § 3.

loro cumulazione o connessione: la competenza del tribunale d'appello si fonda sulla disposizione del can. 1683.

Anno Domini 2004, die 4 martii, infrascripti Patres Auditores de Turno, in sede Rotae Romanae Tribunalis legitime coadunati ad definiendam quaestionem incidentalem nullitatis sententiae, scilicet: «Utrum confirmandum an infirmandum sit Rotale Decretum diei 25 februarii 2003 quod, reformato Rotali Decreto diei 18 iunii 1998, edixit statuitque constare de nullitate sententiae Tribunalis Nationalis Appellationis Argentini diei 21 augusti 1997 », hoc tulerunt decretum.

# A. Facti species.

- 1. Attento quod circa matrimonium rite inter partes die 10 februarii 1984 initum, Actrice instante, lata est, die 21 augusti 1997, sententia definitiva primi gradus a Tribunali Interdioecesano Bonaërensi, negativa quidem ex adducto capite incapacitatis ex parte conventi assumendi onera coniugalia.
- 2. Attento quod Actrix adversus praefatam sententiam nedum appellationem interposuit ad Tribunal Appellationis Nationalis Argentinae, verum simulque ab appellato Tribunali petiit admissionem ac pertractationem novorum nullitatis capituum iuxta canonem 1683, scilicet defectus discretionis iudicii utriusque partis, incapacitatis assumendi onera coniugalia et erroris in qualitatem viri sua ex parte.
- 3. Attento quod nuper commemoratum Tribunal, post dubiorum concordationem utrique parti rite notificatam cum facultate intra decem dies excipiendi, de novisimis ab Actrice propositis nullitatis matrimonii capitibus tantum pertractavit, praetermisso nempe pristino capite, negative dimisso in prima istantia, scilicet viri incapacitatis assumendi obligationes coniugales, atque sententiam affirmativam dumtaxat ob mulieris incapacitatem assumendi onera coniugalia tanquam in prima instantia edidit, negative videlicet dimissis ceteris capitibus, pariter tamquam in prima instantia introductis atque pertractatis.
- 4. Attento quod, post legitimam causae remissionem ad Nostrum Auditorium ad mentem canonis 1682, § 1, et Turni Rotalis constitutionem, sollers navusque vinculi Defensor N.S.O., per votum diei 28 februarii 1998, pluribus animadversis, suscitavit exceptionem nullitatis alterius sententiae confirmavitque memoriali diei

5 iunii 1998, ob incompetentiam nempe absolutam Iudicis appellationis (cann. 1440; 1620, n. 1), qui haud recte contenditur adhibuisse proceduram vel attento canone 1683, ita animadvertens: «nefas est sola dubia in sede appellationis examinare deficiente nunc condicione a canone 1683 praevisa», cui haud concinuit Promotor iustitiae tenens nullibi in Codice Iuris Canonici praescribi «novum adductum ac admissum caput pertractandum esse cumulative cum capite negative dimisso in primo gradu».

- 5. Attento quod concitatam quaestionem reiecit Ponens decreto diei 13 martii 1998 atque, vinculi Defensore recurrente, non admisit Turnus decreto diei 18 iunii 1998 edicens «non constare de nullitate sententiae Tribunalis appellationis Nationalis Argentini».
- 6. Attento quod, post interpositam appellationem a vinculi Defensore ad Turnum sequentem, admissam a Patre de Turno, decretum Exc.mi Decani pro tempore censuit, in casu, obstare constitutioni novi Turni articulum 77 Normarum Rotae Romanae Tribunalis statuitque «non dari locum exsecutioni Decreti R.P.D. Auditoris de Turno diei 22 septembris 1998» atque decreto diei 24 februarii 1999 Turnus iam constitutus causam ad examen ordinarium remisit.
- 7. Attento quod, post instantiam Patroni actricis pro concordatione dubiorum, vinculi Defensor, «perpenso econtra art. 77 Normarum R.R.T.», iterum institit pro nullitate insanabili sententiae definitivae in altero gradu iurisdictionis latae ob ex canone 1440 CIC incompetentiam absolutam Tribunalis Appellationis Argentinae», et, quatenus negative, pro confirmatione vel minus sententiae primi et alterius gradus, dierum 18 iulii 1995 et 21 augusti 1997.
- 8. Attento quod super eamdem quaestionem iterum propositam ad mentem articuli 77 Normarum Rotae Romanae Tribunalis, Ponente explicite exquirente, institit vinculi Defensor per votum diei 27 martii 1999 eidemque favit Promotor iustitiae, at, post dubiorum concordationem, statutam decreto diei 23 iunii 1999, vinculi Defensor consilium mutavit, instans nempe «ut quaestio ab ipso excitata de nullitate sententiae in intero iurisdictionis gradu latae separatim et praeliminariter tractaretur ac solvatur».

9. Attento quod, post Ponentis decretum diei 28 februarii 2000, quo statuta est «immediata, id est separata, discussio per memorialia et definitio quaestionis praeliminaris de admissibilitate vel minus novae tractationis querelae nullitatis sententiae alterius gradus (illa) in instantia una cum merito causae», Rotale Decretum diei 20 maii 2000 nedum egregie perbelleque disseruit de natura querelae nullitatis deque modo eamdem pertractandi in canonico processu, sed iure exclusit possibilitatem denuo exhibendi coram eodem Turno iam reiectam querelam nullitatis eamdemque pertractandi una cum merito causae principalis ad mentem praecitati articuli 77 Normarum Rotae Romanae Tribunalis ideoque ius restituit agnovitque vinculi Defensori appellandi adversus primum Rotale Decretum.

- 10. Attento quod, eiusmodi restituto iure, idem tenax vinculi Tutor die 22 ianuarii 2001 iam interpositam appellationem coram novo Turno prosequutus est, scilicet «ut appellatio eius contra decisionem incidentalem Turni praecedentis examinaretur et favorabiliter decidatur declarando nullitatem sententiae definitivae tribunalis appellationis rei Publicae Argentinae die 21 augusti 1997 latae» atque Patres decreto diei 25 februarii 2003 nullitatem praefatae sententiae agnoverunt, statuentes appellatum Tribunal egisse «absque legitima competentia tractandi illa capita (scilicet capita adducta in gradu appellationis) sine conexione capiti appellato, ex quo valebat oriri competentia in primo gradu».
- 11. Attento quod non acquievit Promotor iustitiae, qui contra novissime commemoratum Rotale Decretum ad Turnum sequentem seu Nostrum appellavit, Infrascriptorum est nunc, tamdem hinc inde receptis memorialibus, respondere iam significatae quaestioni, scilicet de confirmando vel infirmando altero Rotali Decreto.

#### B. In iure.

12. Supra relatis attentis, quaestio princeps, quae in casu seu in hoc iudicii stadio adhuc ponitur, spectat ad consilium quod Legislator voluit per canonem 1683 ideoque ad eiusdem interpretationem atque applicationem in causis matrimonialibus seu in processu appellationis earumdem, qui, contra ac praescribit canon 1639 circa processus contentiosos ordinarios, in quibus «in gradu appellationis non potest admitti nova causa petendi, ne per modum qui-

dem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in eo tantum versari potest, ut prior sententia vel confirmetur vel reformetur sive ex toto sive ex parte», ita cavet: «Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam in prima instantia, illud admittere et de eo iudicare».

13. Generatim tribunal appellationis sese continere debet in ambitu causae iam pertractatae in prima instantia.

«Compito del giudice d'appello è, infatti, soltanto quello di riesaminare la pronuncia del primo giudice, di rifare quindi lo stesso tipo di giudizio per eliminare eventuali errori od ingiustizie. Se ad esso fosse consentito esaminare nuove richieste si altererebbe l'ordine dei giudizi e si pregiudicherebbe il diritto di deferire all'esame di un giudice superiore ogni questione sottoposta per la prima volta a giudizio. In fase di appello non possono, pertanto, essere introdotte nuove domande rispetto a quelle trattate nella precedente istanza» (P. Moneta, L'appello, in Il processo matrimoniale canonico, Studi giuridici 29, LEV, Città del Vaticano 1994, p. 786), iuxta criteria vel condiciones quae inserviunt ad circumscribendam iudicialem petitionem, quae sunt personae, petitum et causa petendi (= caput nullitatis in causis matrimonialibus).

«Tutti e tre questi elementi debbono essere tenuti fermi nel giudizio d'appello e non è quindi consentito introdurre domande che si differenzino rispetto alla precedente anche in uno solo di essi. Il codice, per la verità, fa espresso riferimento soltanto ad uno solo dei suddetti elementi, la causa petendi (can. 1639): ma ciò è dovuto al fatto che soltanto per questo... viene prevista un'eccezione per le cause matrimoniali e perché è su questo elemento, più che sugli altri, che possono sorgere problemi od incertezze. Ma non c'è dubbio - come del resto ha sempre ritenuto la dottrina tradizionale — che la preclusione riguardi più in generale ogni domanda che risulti nuova sotto uno qualsiasi dei profili ora indicati. L'introduzione di domande nuove non è consentito neppure per modum utilis cumulationis ossia prospettando una nuova causa petendi in aggiunta ed in connessione con quella posta a fondamento della precedente domanda. Ne deriva che l'oggetto della controversia che si dibatte in sede di appello e che deve essere precisato al momento della contestazione della lite non può che riferirsi alla

conferma o alla riforma, totale o parziale, della precedente sentenza» (ibid.).

Qui addit: «Il divieto di introdurre domande nuove in appello non vale, per espressa disposizione legislativa (can. 1683), per le cause matrimoniali, dove il tribunale d'appello può ammettere un nuovo capo di nullità, ossia una domanda basata su di una nuova causa petendi. In tal caso, però, il tribunale giudica come se fosse in prima istanza, con corrispondente possibilità di appello, su questo nuovo capo, al giudice superiore competente in seconda istanza» (ibid.).

«Secondo la legge universale, il nuovo capo potrà essere introdotto quindi presso il tribunale locale di appello che giudica in seconda istanza e presso la Rota Romana, sia come tribunale di appello concorrente con quello locale, sia quando la Rota giudica in prima istanza in seguito alla dichiarazione di nullità di una sentenza e successiva avocazione della causa (cfr. Normae Rotae 1994, artt. 52 e 70), sia quando giudica in terza o ulteriore istanza perché le due prime sentenze sono difformi o perché è stata ammessa la nova causae propositio (cfr. cann. 1444 § 1, 2°; 1644)» (J. LLOBELL, Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata «tamquam in prima instantia ex can. 1683», in questa Rivista, 8 [1996], p. 706).

14. «Nelle cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale, — iure scribit F.J. Ramos — il canone 1683 stabilisce un'eccezione al c. 1639, § 1» (I tribunali ecclesiastici, PUST-MR, Roma, 2000<sup>2</sup>, p. 572).

Qui addit: «La *ratio legis* è da ravvisare non solo nel generico principio di economia processuale, ma anche nella particolare natura delle cause di dichiarazione di nullità del matrimonio» (*ibid*.).

Praefato Auctori concinunt plures, inter quos liceat recolere Pium V. Pinto qui clare congrueque scribit: «si tratta infatti di una vera eccezione, che il tribunale di appello diventi tribunale di prima istanza, per un capo di nullità non presentato nella precedente istanza» (I processi nel Codice di Diritto Canonico, LEV-PUU, Città del Vaticano 1993, p. 520; cf. L. Chiappetta, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, Ed. Dehoniane, Roma 1990, p. 582, n. 1871; C. Tricerri, Commento al Co-

dice di Diritto Canonico, LEV, Città del Vaticano 2001, p. 970; A. YACOUB, Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, LEV, Città del Vaticano 2001, ad can. 1369).

15. Hinc quaestionem competentiae iudicis vel tribunalis quod attinet, ac pressius absolutam incompetentiam, quae ad mentem canonis 1440 verificatur ratione gradus quaeque secumfert insanabilem nullitatem sententiae (1620, n. 1), praesertim in edenda altera sententia, sufficiat adnotare canonem 1438 praescribere ordinariam viam appellationis in causis matrimonialibus quoque, hoc est «a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439».

Idque confirmatur a canone 1632, § 1, pro interponenda appellatione, scilicet: «Si in appellatione non indicetur ad quod tribunal ipsa dirigatur, praesumitur facta tribunali de quo in can.

1438 et 1439».

In alterutra vel utraque praescriptione, si competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompentia iudicis est absoluta (can. 1440).

- 16. Quoad novissime relatum canonem scribit L. Chiappetta: «È un canone nuovo, che stabilisce il principio di competenza gerarchica dei tribunali. Ognuno di essi, infatti, deve giudicare nell'ambito del proprio grado, per cui, salve le eccezioni previste dalla legge, un tribunale di prima istanza non può definire una causa di seconda istanza, come, d'altra parte, un tribunale di seconda istanza non può definire una causa di prima istanza. L'inosservanza del principio di competenza "ratione gradus" stabilito nei cann. 1438 e 1439, comporta l'incompetenza assoluta del giudice, con la conseguente nullità insanabile della sentenza (can. 1620, n. 1)» (Il Codice di Diritto Canonico, vol. II, Ed. Dehoniane, Napoli, 1988, p. 573, n. 4689).
- 17. «L'incompetenza dei tribunali a motivo del grado scribit F. J. Ramos si basa su motivi del bene pubblico per avere una sentenza migliore —, costituendo un limite assoluto, con la conseguenza di nullità insanabile della sentenza...

L'attribuzione della competenza a motivo del grado segue una struttura diversa da quella adoperata per determinare il tribunale competente di prima istanza: viene considerato il rapporto tra i tri-

bunali chiamati a giudicare della causa, non il rapporto della causa con il tribunale. Nell'attribuzione della competenza tutto è determinato in maniera più rigida: l'ordine da seguire è determinato dai canoni 1438 e 1439...

La competenza o incompetenza riguardo al grado di giudizio è detta competenza funzionale o verticale o ratione gradus...

La competenza funzionale non si può prorogare, in quanto l'incompetenza assoluta» (op. cit., pp. 199s.; cf. P.V. Pinto, op. cit., p. 131), uti praescribitur in praecitato canone 1440.

Neque diversimode scribit X. Ochoa: «È competente per ragione di grado di giudizio il giudice di grado uguale al grado di giudizio della causa. Detto titolo risulta dalla retta applicazione del noto principio: il grado del giudizio della causa deve necessariamente corrispondere al grado del tribunale» (I titoli di competenza, in Il processo matrimoniale canonico, cit., Città del Vaticano 1994, p. 146).

- 18. Unica, uti innuimus, exceptio, causas matrimoniales quod attinet, exstat in canone 1683, servatis servandis, quatenus « Derogando al principio stabilito nel can. 1639, esso consente che, nelle cause di nullità matrimoniale, si adduca un nuovo capo d'impugnazione in sede di appello, quando questa causa viene definita mediante sentenza », quando videlicet agitur de nova petitione « basata su di una nuova causa petendi» (P. Moneta, op. cit., p. 786; cf. M.F. Pompedda, Il processo canonico di nullità di matrimonio: legalismo o legge di carità?, in: Id., Studi di diritto processuale canonico, Giuffrè Editore, Milano, 1995, p. 142), cum causa scilicet exstet in gradu appellationis ob legitimam appellationem circa capita iam pertractata atque negative vel affirmative dimissa vel postquam causa ipsamet remissa sit ad examen ordinarium novi gradus ob denegatam confirmationem sententiae affirmativae primi gradus.
- 19. Re, haud obstante canone 1440, iuxta quem «Si competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis [scilicet tribunalis] est absoluta», per canonen 1683 a Legistatore statuitur evidens exceptio seu norma omnino specialis, qua generi per speciem derogatur.

Ita, nova adducta causa petendi seu novo nullitatis capite invocato, appellationis Tribunal «potest, tamquam in prima instan-

tia, illud admittere et de eo iudicare» (can. 1683), quin teneatur sequi praescriptum canonis 1640 penes quem «In gradu appellationis eodem modo, quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est», quod nempe «nisi forte complendae sint probationes, statim post litem ad normam can. 1513, § 1 et can. 1639, § 1 contestatam, ad causae discussionem deveniatur et ad sententiam».

Nuperrime citati canones spectant ad capita iam decisa in prima vel in altera instantia atque per appellationem deducta in alteram vel tertiam, dum canon 1683 sese refert ad caput vel capita primum introducta in gradu appellationis, quibus oportet adaptetur procedura praevisa ac sancita pro causis matrimonialibus inde ab admissione novi libelli (can. 1677), eo quia, uti congrue edicitur in una coram Pompedda, «sub linea iuris processualis, res in casu est quidem substantialiter de admissione libelli» (decr. diei 8 iulii 1986, RRDecr., vol. IV, p. 114; cf. art. 55, § 2 Normarum Rotae Romanae Tribunalis).

Quandoquidem adducuntur nova nullitatis capita in gradu appellationis, vel praeter titulum competentiae absolutae iuxta parallelismum gradum iudicii inter et gradum tribunalis, agitur de exceptione iure sancita.

# C. In facto.

20. Hinc vel hanc ob exceptionem congrue adnotat primum Rotale Decretum, quod «nempe tribunal competens appellationis si novum nullitatis matrimonii caput afferatur, sic et simpliciter et absque quavis condicione illud admittere et de eo iudicare potest (can. 1683)», quod addit: «Haec facultas, ex adverso et ex parte etiam partibus tribuitur, quae "possunt processus actis renuntiare sive omnibus sive nonnullis tantum" (can. 1524, § 1), quin causa seu processus perimatur... Concomitantia capituum prioris et alterius instantiae nullibi praescribitur».

Iure igitur iuxta praefatum Rotale Decretum opinio vel argumentatio contraria vinculi Defensoris de nullitate insanabili sententiae alterius gradus ob absolutam incompetentiam Tribunalis, quatenus «ratio secundi gradus tota contineretur in altera tractatione eiusdem capitis, quae in gradu appellationis duplex iudicium attingeret, dum nova capita adducta ac disceptata fuissent, quod non

potuisset tribunal appellationis», «mere formalis est non de substantia et minime in lege fundamentum invenit».

21. Cuique ideo patet hisce in hypothesibus statuente canone 1683 nova nullitatis capita adduci, admitti atque pertractari posse pendente causa in gradu appellationis nullibique e Codicis praescriptis constat vel attento quod in casu agitur de exceptione (cfr. can. 18) quod idque vel haec exceptio « secumfert caput aut capita nova allata perpendenda esse ut adiuncta cetero vel ceteris capitibus appellationis ». Legislator non utitur verbo « adiungere » sed « afferre », et quidem in gradu appellationis.

Neque videtur quod canon «praesumit tribunal gavisum iam fuisse competentia ex accepta appellatione vel proprio decreto admissae appellationis vel inserto capite appellato in formula dubii».

Pariter, non videtur, tribunalis appellationis competentiam super nova nullitatis capita quod attinet, insistendum in illa correlatione vel conexione vel cumulatione capita appellata inter et novissime adducta, ita ut appellatum tribunal « et valet agere tantum de illis, praevia condicione sine qua non quod appellatum caput sit in dubio (scilicet receptum per dubii concordationem); secus iudicium haud censetur in gradu appellationis ». Dubium vertit semper super matrimonii nullitatem.

Et est enim eadem causa vel eadem actio declaratoria quae pendet in gradu appellationis et iudicium vertere potest vel circa caput vel capita appellata vel circa illa novissime adducta vel circa utraque, quin sermo necessario fiat de conexione vel cumulatione causarum, ad mentem canonis 1414, qui certo certius directe vel haud semper spectat ad causas nullitatis matrimonii.

22. In connexione causarum enim attenditur non connexio mere subiectiva, quatenus partes eaedem sunt, sed spectatur ad conexionem obiectivam, ad causae nempe obiectum quod in iudicium secum trahere potest plura subiecta passiva, uti in actionibus contentiosis vel poenalibus, scilicet ob litis consortium simplex in causis conexis, quas lex iubet uniri per competentiae prorogationem, nisi obstet incompetentia absoluta iudicis vel Tribunalis. Heic tamen potius quam causae vel actiones invocantur et cumulantur causae petendi in eodem processu pendente litis instantia.

Connexio causarum exsistit cum exstet connexio inter actiones: «Connexio enim semper inter actiones aliquod commune obiectivum elementum supponit» (F. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, In Civitate Vaticana 1956<sup>4</sup>, p. 203, n. 87), quod verificatur cum adest «Eadem causa petendi sed diversum obiectum» vel «Idem obiectum sed diversa causa petendi» vel «Idem obiectum et eadem causa petendi» sed inter diversas personas (*ibid*.).

«Cum huiusmodi actiones intrinsece, obiective cohaereant, expedit easdem unire, sive ut lites breviores efficiantur sive praesertim ut evitentur plures res iudicatae quae logice secum ipsae cofligant. Quare Codex iubet has actiones simul cognosci» (*ibid.*, p. 204).

Hinc sermo quoque fit vel de concursu actionum «quando plures actiones, etsi diversae, ordinantur ad eumdem finem seu effectum» vel de cumulo actionum, quando adest «unio plurium actionum in eodem processu» (*ibid.*, pp. 595, 597), qui absolute praecipitur in casibus litis concortii necessarii, intrinseca necessitate: «Tunc actiones separatae exerceri non possunt» (*ibid.*, p. 507) vel relative praecipitur in casu litis consortii simplicis, «cum actiones possunt separari, et sententiae distinctae, quamvis minus opportunae, sustinentur; at lex iubet plures actiones uniri et multiplices quaestiones unica decisione definiri ad lites breviores efficiendas et sententias conformes comparandas. Hic igitur plures processus cumulantur» (*ibid.*, p. 508).

Heic incompetentia absoluta iudicis verificatur cum obstent limites competentiae functionalis vel ex dignitate personarum vel ex obiecto determinatae, at idque semper vel tantum in actionibus connexis contingit.

23. Causa matrimonialis e contra ob idem petitum agitur inter easdem personas etsi, in superioribus gradibus, mutet vel augeatur causa petendi, vel aliis verbis in causis matrimonialibus una est actio declaratoria in qua idem est obiectum vel petitum eaedemque sunt personae etsi alia adducatur causa petendi volvente per gradus processu.

Ceterum, nullibi in Codice dicitur, in causa agenda in gradu appellationis, necessariam, sub poena nullitatis, esse arctam correlationem vel conexionem capituum nullitatis, quod nempe tribunal appellationis eatenus dici potest competens super nova adducta capita quatenus perstat obtenta per appellationem vel per citationem

iurisdictio super capita iam pertractata in prima vel in altera instantia.

Patet quidem tribunal primi gradus inter et tribunal appellationis exstare absolutam incompetentiam ratione gradus (can. 1440) ideoque verificari insanabilem nullitatem sententiae (can. 1620, n. 1) si non servetur competentia in causis agendis in proprio recognito gradu, at haec incompetentia in gradu appellationis cessat pro causis matrimonialibus, quae aguntur tamquam in prima instantia, nempe ob normam specialem contentam in canone 1683, quae formaliter est exceptio seu derogatio a canone 1639 ab ipsomet Legislatore praevisa ac sancita, atque in favorem expediendi processum habenda.

24. Quaestio quae olim vel aliquando ponebatur circa rigidam applicationem art. 219, § 2 Instr. *Provida Mater* non spectabat ad introductionem novi capitis «in gradu appellationis», verum respiciebat condicionem tribunalis appellationis apud quod pendebat causa in gradu appellationis ob difficultatem conciliandi novissimum praescriptum cum canone 1891, § 1, cui non videbatur re vel certe derogasse citata Instructio.

Hinc vel tunc tenebatur quod «eiusmodi prorogatio obtinet tantummodo quando tribunalia appellationis sunt etiam tribunalia primae instantiae; secus obstarent non limites relativi, sed absoluti et improrogabiles» (J.M. PINNA, *Praxis iudicialis canonica*, Romae 1966, p. 155).

Nunc autem vera derogatio, de qua sermo fiebat relate ad can. 1891, § 1, iam defensa a sententia coram De Jorio, diei 11 decembris 1961 (RRDec., vol. LIII, p. 654 ss.), ob normam traditam in praecitato articulo 219, § 2, Instr. *Provida Mater*, qui aestimabatur uti «verus ac proprius codex processualis pro causis matrimonialibus pertractandis» (*ibid.*, p. 655, n. 10), praevisa ac sancita est directe ab Ipsomet Legislatore per canonem 1683.

25. Quibus relatis attentis, censuerunt atque statuerunt infrascripti Patres propositae quaestioni respondendum sicut de facto respondent: Negative ad primum, Affirmative ad secundum seu reformandum esse Rotale Decretum diei 25 februarii 2003 cum non constet de nullitate sententiae Tribunalis Nationalis Appellationis Argentini diei 21 augusti 1997.

Idque notificetur omnibus quorum intersit, ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Rotae Romanae Tribunalis, die 4 martii 2004.

Aegidius Turnaturi, Ponens Mauritius Monier Pius Vitus Pinto

# Circa la competenza del tribunale d'appello nelle cause di nullità del matrimonio ex cann. 1683, 1524 § 1 e 1637 § 3.

### 1. Fattispecie.

Nella prima istanza della causa in esame (¹) — già nota ai lettori di queste pagine (²) —, il Tribunale interdiocesano di prima istanza di Buenos Aires, adito dalla sposa — parte attrice — perché fosse dichiarata la nullità del matrimonio ex can. 1095, 3°, dichiarò «non constare de nullitate matrimonii in casu» con sentenza 18 luglio 1995. La sentenza negativa fu impugnata dall'attore dinanzi al Tribunale Nazionale Argentino d'Appello, con sede in Buenos Aires. Il libello di appello — oltre a riproporre il capo appellato (³) — introduceva ex can. 1683 quattro nuovi capi di nullità. Il Tribunale d'Appello, omessa nella concordanza del dubbio la espressa menzione del capo negativamente dimesso in

<sup>(1)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Turnaturi, decreto, 4 marzo 2004, Inter. Bonaëren. seu Moronen. (Argentina); Nullitas matrimonii; Incid. nullitatis sententiae. n. 1-11, vide supra.

<sup>(2)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Alwan, decreto, 25 febbraio 2003. Moronen. (Argentina). Nullità del matrimonio. Nullità insanabile della sentenza, in questa Rivista, 3 (2003), pp. 741-748, con Nota di J. Llobell, Incompetenza assoluta «ratione gradus» per la scissione dell'iniziale capo appellato dal nuovo capo di nullità giudicato «tamquam in prima instantia» ex can. 1683. Sull'utilità della «conformitas aequipollens» per il decreto di «litis contestatio», in questa Rivista, 3 (2003), pp. 748-762.

<sup>(3)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Alwan, decreto, 25 febbraio 2003, cit., n. 12. Cfr. altresì J. Llobell, Incompetenza assoluta «ratione gradus», cit., p. 749 e nota 2, che sul caso di specie osserva: «Il libello di appello chiedeva che il tribunale giudicasse ...il capo appellato ...Infatti il libello di appello conteneva l'impugnazione della sentenza di prima istanza: "por la presente vengo a apelar el fallo de la sentencia definitiva dictada el dia 18 julio de 1995"».

prima istanza, dichiarò, con sentenza 21 agosto 1997, la nullità del matrimonio per il primo soltanto dei nuovi capi dedotti in appello, rigettando gli altre tre e tacendo sul capo giudicato in primo grado. La sentenza affermativa, a norma del can. 1682 § 1, fu inviata d'ufficio al giudice superiore, venendo così la causa dinanzi alla Rota Romana. Il difensore del vincolo, con voto 18 febbraio 1998 e con parere contrario del promotore di giustizia, propose preliminarmente querela di nullità della sentenza di secondo grado, ritenendo che l'omessa trattazione del capo giudicato in prima istanza facesse difettare le condizioni stabilite dal can. 1683 per radicare la competenza del tribunale d'appello sui nuovi capi, determinando così l'assoluta incompetenza dello stesso tribunale a giudicarli. La querela di nullità fu respinta in limine dal Presidente e ponente del turno (M. Giannecchini) con decreto 13 marzo 1998, nonché dal collegio, successivamente adito dal difensore del vincolo, con decreto 18 giugno 1998 (4). L'appello avverso la decisione del collegio dinanzi al turno seguente, interposto dal difensore del vincolo, fu sospeso dal decano della Rota che stabilì che il turno coram Giannecchini procedesse all'esame. Il turno — in cui frattanto si era avvicendato a Giannecchini G. Erlebach, come nuovo membro e ponente — rinviò la causa all'esame ordinario. Il difensore del vincolo insistette perché la querela di nullità fosse giudicata come questione incidentale. Il turno coram Erlebach, con decreto 20 maggio 2000, stabilita l'impossibilità di riproporre la questione dinanzi al medesimo turno che l'aveva già giudicata, riconobbe il diritto del difensore del vincolo di fare appello avverso il decreto del collegio dinanzi al turno seguente. Questo secondo turno, col decreto coram Alwan 25 febbraio 2003 (5), accolse la querela di nullità interposta dal difensore del vincolo dichiarando la nullità dell'impugnata sentenza per l'assoluta incompetenza del Tribunale Nazionale Argentino d'Appello a trattare la questione, poiché l'omessa menzione nella formula del dubbio del capo originariamente appellato farebbe venir meno — secondo l'interpretazione proposta dai padri del

<sup>(4)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Coram* Turnaturi, decreto, 4 marzo 2004, cit., n. 4-5, *vide supra*.

 $<sup>(^5)</sup>$  Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana,  $\it coram$  Alwan, decreto, 25 febbraio 2003, cit.

turno — la connessione che, ai sensi del can. 1683, giustifica la competenza del tribunale d'appello sui nuovi capi (6). Fin qui la vicenda processuale già nota e commentata su queste pagine da J. Llobell (7).

A questo punto il promotore di giustizia appellò ulteriormente il decreto *coram* Alwan dinanzi al turno successivo che, col decreto *coram* Turnaturi del 4 marzo 2004, che qui si commenta, ha riformato il decreto impugnato, confermando la sentenza del Tribunale Nazionale d'Appello Argentino del 21 agosto 1997.

### 2. Motivazione del decreto.

In primo luogo i giudici rotali osservano che la disciplina del can. 1683 stabilisce un'eccezione al principio del can. 1639 § 1, per cui, in generale, il tribunale d'appello deve contenere i limiti della propria cognizione nell'ambito della causa già trattata in prima istanza (8). Tale eccezione si giustifica per ragioni di economia processuale data la particolare connessione — nel petitum, nei soggetti e nei concreti mezzi di prova — che sussiste fra le varie causae petendi nelle cause di nullità del matrimonio (9).

La regola del can. 1639 § 1 va integrata con quella della competenza ratione gradus sancita dai cann. 1438 e 1439: ogni tribunale è competente a giudicare solo nell'ambito del proprio grado di giurisdizione. L'inosservanza della competenza ratione gradus comporta l'incompetenza assoluta del giudice con la conseguente nullità insanabile della sentenza (cfr. cann. 1440 e 1620, n. 1). An-

<sup>(6)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Alwan, decreto, 25 febbraio 2003, cit., n. 9: «...tribunal appellationis admittit novam causam petendi pro nullitate matrimonii, iuxta can. 1683, ...praevia condicione sine qua non quod appellatum caput sit in dubio; secus iudicium haud censetur peractum in gradu appellationis»; n. 10: «Ast, si caput apellatum haud fuerit admissum in dubio, tribunal adhuc caret qualibet competentia appellationis in causam».

<sup>(7)</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Incompetenza assoluta «ratione gradus»*, cit., che formula un'articolata critica, di cui sommaria sintesi in nota 23 (v.), alle conclusioni cui è giunto il Turno *coram* Alwan nel decreto 25 febbraio 2003.

<sup>(8)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Coram* Turnaturi, decreto, 4 marzo 2004, cit., n. 12-14, *vide supra*.

<sup>(9)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Coram* Turnaturi, decreto, 4 marzo 2004, cit., n. 22-23, *vide supra*.

che alla incompetenza assoluta *ratione gradus* fa eccezione, tuttavia, la disciplina delle cause matrimoniali *ex* can. 1683: essa consente che si adduca un nuovo capo di nullità matrimoniale in grado di appello, e che il tribunale superiore possa ammetterlo e giudicarlo «tamquam in prima instantia» (10).

Premesse queste considerazioni di carattere generale i padri del turno, riprendendo il primo decreto del turno *coram* Giannecchini in data 18 giugno 1998, osservano che nella fattispecie del can. 1683 alle parti è anche attribuita la facoltà prevista dal can. 1524 § 1 di «rinunziare agli atti del processo, sia a tutti sia ad alcuni soltanto» (cfr. decreto 4 marzo 2004, n. 20). Tale osservazione è centrale rispetto alle conseguenze che ne sono dedotte, e che saranno esposte prospettando — nel successivo paragrafo —

<sup>(10)</sup> Il nuovo capo di nullità dedotto ex can. 1683 dovrà essere giudicato dal tribunale d'appello con la normale procedura del processo contenzioso ordinario: per questo motivo si ritiene che la previsione del can. 1683 sia operativa solo in sede di appello ordinario, che si conclude con una sentenza, ma non di procedura ex can. 1682 § 2, cioè di conferma per decreto della decisione del tribunale di prima istanza. Secondo L. Ma-DERO, in Codice di Diritto Canonico, a cura di P. Lombardía, J.I. Arrieta, Logos, Roma 1987, v. III, can. 1683, p. 1217: «La possibilità d'introdurre un nuovo capitolo in seconda istanza, bisogna ritenerla limitata all'appello ordinario, perché tale ipotesi non sembra configurabile quando si segue l'appello peculiare del  $\S$  2 del precedente c. ( ndr. 1682)». Ed ancora, secondo L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico, Dehoniane, Roma 1996, v. III, c. 1683, 5726: «il tribunale di appello ...sul nuovo capo giudica come tribunale di prima istanza. Questo, comunque, è possibile solo quando il tribunale di appello adotta la procedura normale del processo contenzioso ordinario, che si conclude con una sentenza, e non quando si segue la procedura più semplice del decreto di conferma». Quanto poi al tribunale innanzi a cui è ammessa la presentazione di un nuovo capo di nullità deve notarsi che l'espressione usata dal can. 1683 «in gradu appellationis» deve essere intesa in senso ampio come «grado secondo o ulteriore di giudizio». Come si è autorevolmente osservato: «Secondo la legge universale, il nuovo capo potrà essere introdotto ...presso il tribunale locale di appello che giudica in seconda istanza e presso la Rota Romana, sia come tribunale di appello concorrente con quello locale, sia quando la Rota giudica in prima istanza in seguito alla dichiarazione di nullità di una sentenza e successiva avocazione della causa (cfr. Normae Rotae 1994, artt. 52 e 70), sia quando giudica in terza o ulteriore istanza perché le due prime sentenze sono difformi o perché è stata ammessa la nova causae propositio (cfr. cann. 1444 § 1, 2°; 1644) », cfr. J. Llobell, Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata « tamquam in prima instantia ex can. 1683 », in questa Rivista, 8 (1996), 4, p. 706.

Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Coram* Turnaturi, decreto, 4 marzo 2004, cit., n. 15-19, *vide supra*.

un loro ulteriore approfondimento alla luce dell'analogia della fattispecie in oggetto con quella regolata dal can. 1637 § 3.

Per primo si afferma che le parti possono rinunziare ad uno o a tutti i capi trattati in prima istanza senza che il processo cessi: la concomitanza dei capi di prima ed ulteriore istanza non è prescritta in alcun luogo del codice: «Haec facultas ex adverso et ex parte etiam partibus tribuitur, quae "possunt processus actis renuntiare sive omnibus sive nonnullis tantum" (can. 1524 § 1), quin causa seu processus perimatur ... Concomitantia capituum prioris et alterius instantiae nullibi praescribitur» (cfr. decreto 4 marzo 2004, n. 20).

Ciò comporta che qualora in grado di appello venga dedotto un nuovo capo di nullità il tribunale può ammetterlo e giudicare su di esso semplicemente e senza alcuna condizione: «nempe tribunal competens appellationis si novum nullitatis matrimonii caput afferatur, sic et simpliciter et absque quavis condicione illud admittere et de eo iudicare potest (can. 1683)» (cfr. decreto 4 marzo 2004, n. 20) (11).

In effetti il legislatore, nel can. 1683 — soggetto ad interpretazione stretta ai sensi del can. 18, trattandosi di norma che stabilisce una eccezione —, utilizza il verbo «afferre» e non il verbo «adiungere»: per questo non è sostenibile che i nuovi capi addotti debbano essere aggiunti agli altri capi già giudicati ed appellati e, neppure, si può sostenere che il tribunale d'appello può trattare i nuovi capi solo se risulti soddisfatta preventivamente la condizione «sine qua non» che il capo giudicato in prima istanza e appellato sia inserito nel decreto di concordanza del dubbio: «... nullibique e Codicis praescriptis constat vel attento quod in casu agitur del exceptione (cfr. can 18) quod idque vel haec exceptio "secumfert caput aut capita nova allata perprendenda esse ut adiuncta cetero vel ceteris capitibus appellationis". Legislator non utitur verbum "adiungere" sed "afferre", et quidem in gradu appellationis. ... Pariter, non videtur, ...ita ut appellatum tribunal "et va-

<sup>(11)</sup> Così proseguono i padri del turno: «Iure igitur iuxta praefatum Rotale Decretum opinio vel argumentatio contraria vinculi Difensoris de nullitate insanabili sententiae alterius gradus ob absolutam incompetentiam Tribunalis, ... "mere formalis est non de substantia et minime in lege fundamentum invenit" » (cfr. decreto 4 marzo 2004, n. 20).

.698 GIURISPRUDENZA

let agere tantum de illis (ndr. novis capitibus), praevia condicione sine qua non quod appellatum caput sit in dubio ..." » (cfr. decreto 4 marzo 2004, n. 21).

In sostanza il dubbio verte sempre sulla nullità del matrimonio: nella medesima azione di nullità del matrimonio il giudizio può vertere, in grado di appello, sui capi appellati, sui nuovi capi eventualmente dedotti ovvero su entrambi, senza che si debba sempre necessariamente parlare della loro cumulazione o connessione: «Dubium vertit semper super matrimonii nullitatem. Et est enim eadem causa vel actio declaratoria quae pendet in gradu appellationis et iudicium vertere potest vel cira caput vel capita apellata vel circa illa novissime adducta vel circa utraque, quin sermo necessario fiat de conexione vel cumulatione causarum, ad mentem canonis 1414, quin certo certius directe vel haud semper spectat ad causas nullitatis matrimonii» (cfr. decreto 4 marzo 2004, n. 21).

In nessuna parte del Codice si dice necessaria a pena di nullità, per le cause d'appello matrimoniali, la correlazione o connessione dei capi di nullità vecchi e nuovi per il fatto che il tribunale d'appello può dirsi certamente competente sui nuovi capi solo se ha già instaurato la propria giurisdizione per mezzo dell'appello o della citazione sui capi già trattati in precedente istanza (cfr. decreto 4 marzo 2004, n. 23).

Le osservazioni suesposte, sviluppate nei nn. 20-23 del decreto 4 marzo 2004, smentiscono, in maniera implicita, la motivazione per cui il decreto *coram* Alwan aveva disatteso la possibilità di configurare, nel caso di specie, la rinunzia — ai sensi del can. 1524 § 1 — al capo di nullità giudicato in primo grado e appellato, già prospettata dal decreto *coram* Giannecchini (cfr. decreto 4 marzo 2004, n. 20).

Il turno coram Alwan aveva affermato la necessità, come «condicio sine qua non» per la legittimità del giudizio «tamquam in prima instantia» ex can. 1683, che il tribunale di appello includa il capo deciso dal tribunale di primo grado nel decreto di «litis contestatio». Senza tale presenza del capo appellato nel decreto di «litis contestatio» verrebbe a mancare la connessione che giustifica la competenza del tribunale di appello sul nuovo capo, e il tribunale di seconda istanza si troverebbe a giudicare soltanto il nuovo capo in prima istanza. Qualora questo tribunale sia esclusivamente di secondo grado (come avviene, ad es., con il Tribunale Nazionale Ar-

gentino di Appello e il Tribunale di Appello presso il Vicariato di Roma) la sentenza sarà insanabilmente nulla per incompetenza assoluta «ratione gradus» del tribunale. Per questi motivi in riferimento alla possibilità delle parti di rinunciare al capo appellato ex can. 1524 § 1, i giudici rotali osservavano: «supra notatur, in iure, quod, tempore processus, est possibile renuntiare alicui capiti ante litis contestationem, sed non capiti appellato in casu, secus Tribunal omittit suam appellationis competentiam» (cfr. decreto 25 febbraio 2003, n. 15).

Il turno coram Turnaturi ha affermato di contro che non è mai prescritta dal Codice, a pena di nullità, la concomitanza dei capi vecchi e nuovi nel giudizio d'appello delle cause matrimoniali e neppure che i nuovi capi vengano aggiunti ai vecchi nel decreto di litiscontestazione: per questo nella medesima azione di nullità matrimoniale il giudizio, in grado di appello, potrà vertere sui capi vecchi, sui nuovi soltanto, o su entrambi senza che venga mai meno la competenza del tribunale d'appello, che si fonda sulla disposizione del can. 1683: causae matrimoniales «aguntur tamquam in prima instantia, nempe ob normam specialem contentam in canone 1683, quae formaliter est exceptio seu derogatio a canone 1639 ab ipsomet Legislatore praevisa ac sancita, atque in favorem expediendi processum habenda» (cfr. decreto 4 marzo 2004, n. 23) (12). Per questo motivo le parti potranno rinunciare ai capi vecchi senza che venga meno la competenza del giudice di secondo grado sui nuovi.

Sin qui i giudici del turno *coram* Turnaturi che, con tale motivazione, hanno riformato il decreto rotale *coram* Alwan del 25 febbraio 2003, dichiarando «*non constare de nullitate sentaentiae Tribunalis Nationalis Appellationis Argentini diei 21 augusti 1997* » (cfr. decreto 4 marzo 2004, n. 25).

<sup>(12)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Giannecchini, decreto, 18 giugno 1998, n. 3, riportato testualmente in Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Alwan, decreto, 25 febbraio 2003, cit., n. 16: «Non ex coesistentia capitis nullitatis iam in primo gradu iudicati cum capitibus noviter introductis competentia iudicis et validitas sententiae secundi gradus desumitur, sed ex vi legis et natura tibunalium». Cfr. altresì J. Llobell, Incompetenza assoluta «ratione gradus», cit., par. 3., p. 758, che, a proposito della genesi storica della regola del can. 1683 CIC 1983, osserva: «In questo modo è stato meglio manifestato che è la legge la causa efficiente della competenza del tribunale di appello sul capo giudicato "tamquam in prima instantia", assieme a quello appellato».

3. Ulteriori sviluppi della motivazione alla luce della analogia della fattispecie in oggetto con quella regolata dal can. 1637 § 3 in tema di appello incidentale.

Appare opportuno — a tal punto — integrare il ragionamento dei giudici del turno *coram* Turnaturi prospettandone un ulteriore approfondimento alla luce dell'analogia della fattispecie in esame con quella disciplinata dal can. 1637 § 3 in tema di appello incidentale (<sup>13</sup>).

In sostanza l'appello incidentale è quell'appello interposto dalla parte che si ritiene anch'essa danneggiata dalla sentenza, su altri capi del dispositivo ad essa non favorevoli una volta che una delle parti processuali — che non necessariamente deve essere l'attore — abbia poposto l'appello principale (14). È del tutto pacifico in dottrina e in giurisprudenza che «l'appello incidentale si innesta ... in quello principale e ne diviene dipendente per quanto concerne solo la validità di quell'appello », dal che «l'appello incidentale è dipendente dalla validità dell'appello principale ma non è pregiudicato dal rigetto dell'appello principale o dalla rinunzia al medesimo » (15).

È utile ricordare che, nel processo matrimoniale, il contraddittorio assume una sua peculiare determinazione — che è stata definita di possibile «assenza» di un vero contraddittorio fra le parti — a causa della concreta possibilità — nella prassi giudiziaria probabilità — che entrambi i coniugi chiedano la dichiarazione di nullità del loro matrimonio (litisconsorzio volontario attivo), ovvero che il coniuge solo formalmente convenuto non si opponga, o si

<sup>(13)</sup> Can. 1637 § 3, CIC 1983: «Si interponatur ab una parte super aliquo sententiae capite, pars adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta, potest super aliis capitibus incidenter appellare intra terminum peremptorium quindecim dierum a die, quo ipsi appellatio principalis notificata est».

<sup>(14)</sup> Cfr. F. Della Rocca, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. Pinto, Roma 2001, LEV, can. 1637, p. 942.

<sup>(15)</sup> Cfr. F. Della Rocca, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., can. 1637, p. 942. V. pure L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico*, cit., v. III, c. 1637 § 3, 5628, 3°: «L'appello incidentale è tuttavia legato a quello principale, per cui, se questo viene dichiarato inammissibile o improponibile, per es. perché non presentato nei termini prescritti, l'appello incidentale resterebbe *eo ipso* inefficace e privo di valore. L'eventuale rinuncia all'appello principale da parte di chi lo ha proposto, non pregiudica invece in alcun modo l'appello incidentale».

disinteressi della richiesta della parte attrice, creandosi così, quanto al contraddittorio, una situazione analoga alla precedente (16). È evidente, per quanto detto, che nelle cause matrimoniali l'appello incidentale può consistere nell'adesione di una parte all'appello principale dell'altra, senza che sia necessario, per l'appello incidentale, che la sentenza appellata abbia più capi (17). Per quanto più sopra osservato in tema di dipendenza dell'appello incidentale dall'appello principale, si deve rilevare che — con specifico riferimento alle cause matrimoniali — la rinuncia di una parte all'appello principale non pregiudica l'appello incidentale con cui l'altra parte abbia aderito allo stesso appello principale, con la conseguente continuazione del processo d'appello sul medesimo thema decidendum, e mantenimento della competenza del tribunale d'appello per il principio della perpetuatio iurisdictionis (18). Lo stesso si dica pure se l'appello incidentale non aderisca all'appello principale: in tal caso, il processo continuerà con lo stesso petitum, ma con diversa causa petendi.

Alla luce di quanto osservato si devono trarre alcune conclusioni.

a) Nel caso di specie, il semplice appello contro la sentenza impugnata — con il quale, peraltro, la parte attrice chiedeva l'ammissione di nuovi capi di nullità ex can. 1683 (cfr. supra decreto 4 marzo 2004, n. 2) —, si deve ritenere proposto contro il capo negativamente dimesso in primo grado (19).

<sup>(16)</sup> Cfr. J. Llobell, Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal sinodo del 1967, in I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, a cura di J. Canosa, Giuffrè, 2000, p. 533, che mette in luce il « ... dato che si presenta spesso a i tribunali ecclesiastici: l'assenza di un vero contraddittorio, giacché sono i due coniugi a chiedere la nullità del loro vincolo matrimoniale o, almeno, il coniuge che non la chiede non si oppone o si disinteressa della causa, potendo essere considerato parte convenuta solo artificialmente ».

<sup>(17)</sup> Cfr. C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari commentato*, edizione italiana diretta da J.I. Arrieta, Coletti a San Pietro, Roma 2004, can. 1637 § 3, p. 1086: «Il termine di quindici giorni permette sia d'aderire all'appello già avanzato, sia di presentare un nuovo appello (cfr., per analogia, i cc. 1633 e 1634), dovendosi segnalare in questa fase gli altri capitoli su cui si basa la nuova parte appellante».

<sup>(18)</sup> Per l'esame di tale principio, v. oltre, par. 4., nota n. 32.

<sup>(19)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, *coram* Alwan, decreto, 25 febbraio 2003, cit., n. 12.

b) La rinuncia ex can 1524 § 1 al capo negativamente dimesso in prima istanza e appellato, che può riscontrarsi nel mancato inserimento nel decreto di «litiscontestatio» (cfr. can. 1513), non può far venir meno la competenza del tribunale adito, come, ai sensi del can. 1637 § 3, la rinuncia all'appello principale non fa cessare la competenza del tribunale d'appello per l'appello incidentale. La competenza del tribunale d'appello a giudicare i nuovi capi dedotti ex can. 1683, non si fonda sulla necessaria concomitanza, cumulazione o connessione con i capi appellati nel «dubium», ma sulla norma speciale del can. 1683 (cfr. supra: decreto 4 marzo 2004, n. 21 e 23, e, v. supra nota 12, decreto 18 giugno 1998, n. 16), così come la competenza del tribunale d'appello a giudicare sull'appello incidentale non dipende dalla necessaria connessione o correlazione con l'appello principale, ma dalla disposizione del can. 1637 § 3.

4. Differenza sostanziale fra le fattispecie di dolosa scissione dell'iniziale capo appellato dal nuovo capo di nullità giudicato «tamquam in prima instantia» ex can. 1683 e la fattispecie in esame. Altre osservazioni di carattere generale.

La riforma del decreto *coram* Alwan da parte dei padri del turno *Coram* Turnaturi, con il decreto che qui si sta commentando, appare senza dubbio presupporre e portare alle sue naturali conseguenze il dato della sostanziale differenza fra la fattispecie processuale sommariamente ricostruita e quella, abusiva, della scissione presso il tribunale di seconda istanza del nuovo capo introdotto in grado di appello dal capo iniziale, giudicato dal tribunale di prima istanza e impugnato (20), non inedita nella prassi canonica recente e

<sup>(20)</sup> Si precisa, per chiarezza di esposizione, che, nelle cause matrimoniali, la pratica della dolosa scissione in due separati giudizi dei capi appellati da quelli nuovi presentati in appello ex can. 1683 e giudicati «tamquam in prima instantia», consente — illecitamente — che la sentenza affermativa emessa sui nuovi capi, come in prima istanza e in separato giudizio, venga inviata ex officio ex can. 1682 § 1, per la conferma, non dinanzi al giudice di terzo grado, cioè la Rota Romana, ma ad altro tribunale d'appello locale. Quando infatti, come nella quasi totalità dei casi, salve solo alcune eccezioni, il tribunale d'appello è anche giudice di prima istanza per un'altra circoscrizione territoriale, diversa da quella del tribunale territorialmente competente che ha trattato la causa in prima istanza, emetterà una sentenza come giudice di primo grado, affetta da incompetenza territoriale che, nel vigente ordinamento, è soltanto relativa e, dunque, sa-

più volte censurata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (ad es. nel 1993 e nel 1995) (21).

Tale scissione il Turno *coram* Alwan aveva ravvisato nell'operato del Tribunale Nazionale Argentino d'Appello (<sup>22</sup>), e, considerata la sua natura di Tribunale esclusivamente competente per la seconda istanza, ne aveva fatto discendere la assoluta incompetenza *ratione gradus* a giudicare i nuovi capi presentati *ex* can. 1683, sanzionando di nullità la sentenza emessa (<sup>23</sup>).

nabile. La sentenza e gli atti del giudizio verranno successivamente inviati non al giudice di terzo grado, come la retta applicazione della legge richiede e più volte ha ribadito l'insegnamento del S. Tribunale della Segnatura Apostolica (cfr. la giurisprudenza citata alla nota 21), ma al Tribunale d'appello locale competente per il secondo grado delle cause decise in primo grado dal Tribunale d'appello precedentemente adito. Solo nel caso in cui il Tribunale d'appello che emana la sentenza come giudice di primo grado sia giudice di esclusiva seconda istanza, come, ad es., nel caso del Tribunale d'appello presso il Vicariato dell'Urbe, il provvedimento giudiziario sarebbe affetto da nullità insanabile perché il giudice, pronunciandosi in prima istanza, sarebbe incompetente non solo relativamente — ratione territorii —, ma anche assolutamente — ratione gradus —. In tutti gli altri casi la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale d'appello sarà affetta solo da incompetenza relativa ratione territorii, e, pertanto sarà valida: in questo modo le parti potranno ottenere una doppia sentenza conforme senza dover adire la Rota Romana. Per un completo ed approfondito esame della questione cfr.: J. LLOBELL, Il Tribunale competente per l'appello, cit., 4., p. 704-711. Per l'esame delle questioni implicate relative alla competenza dei tribunali ecclesiastici, v.: J. LLOBELL, Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale, in questa Rivista, 3 (1991), pp. 431-477, in particolare 4., pp. 459-465 e 7., pp. 475-477.

(21) Cfr. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto, 12 luglio 1993, can. 1683, in Direito e pastoral, 8/31 (1994), pp. 67-69; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto Particolare. «Nullitas matrimonii». Cann. 1095, 2° e 3°, 1432, 1440, 1485, 1501, 1620, 1°, 4° e 6° 1683, ecc., 17 maggio 1995, Prot. N. 25670/94 V.T., in questa Rivista, 8 (1996), pp. 819-821; F.J. Guimarães, A hierarquia dos Tribunais e o julgamento de novo capítulo introduzido em segunda instância nas causas matrimoniais, in Direito e pastoral, 8/31 (1994), pp. 53-66.

(22) Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Alwan, decreto, 25 febbraio 2003, cit., n. 12: «Factum omittendi appellatum caput, in dubio, secumfert Tribunal velle tantum agere de novis capitibus allatis tamquam in primo gradu, non autem tamquam in prima instantia apud Tribunal secundi gradus, sed in prima instantia, veluti in quolibet tribunali primi gradus». Per una particolareggiata disamina della ricostruzione operata nel decreto coram Alwan circa l'operato del Tribunale Nazionale Argentino d'Appello in quanto riportato alla prassi della scissione dolosa condannata dalla Segnatura Apostolica, v. la Nota al decreto di J. Llobell, Incompetenza assoluta «ratione gradus», cit., par. 2, pp. 751-754, di cui sommaria sintesi alla nota 23.

(23) Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Alwan, decreto, 25

Siffatta impostazione appare evidentemente disattesa nel decreto 4 marzo 2004 del Turno *Coram* Turnaturi, che riconducendo la fattispecie ad una legittima ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio *ex* can. 1524 § 1, ha disposto la riforma del decreto 25 febbraio 2003, *coram* Alwan, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale Nazionale Argentino d'Appello.

febbraio 2003, cit., n. 17. Cfr. altresì Nota di J. LLOBELL, Incompetenza assoluta « ratione gradus», cit., che ha criticato le conclusioni cui è giunto il turno nel decreto 25 febbraio 2003, coram Alwan, sostenendo, in sintesi, che la fattispecie in oggetto deve essere distinta da quella della scissione dolosa dei nuovi capi di nullità del matrimonio da quelli appellati da parte del tribunale di seconda istanza più volte riprovata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (v. ad es. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto Particolare, 17 maggio 1995, cit., commentato da I. LLOBELL Il Tribunale competente, cit.). Tale dolosa scissione è posta in essere per « aiutare » i fedeli ad ottenere facili dichiarazioni di nullità del matrimonio ed impedire l'intervento della Rota Romana e non comporta la sanzione dell'invalidità delle sentenze dei tribunali che volontariamente e consapevolmente agiscono in frode alla legge, poiché la loro condotta non configura alcuna ipotesi di incompetenza assoluta che possa rendere nulla la sentenza emanata (cfr. cann. 1407 § 2; 1620, 1°). Di contro, la scissione configurata dal decreto coram Alwan comporta, nella specie, la nullità della sentenza emanata per incompetenza assoluta ratione gradus. In effetti, secondo l'A., il decreto di «litis contestatio » del Tribunale Nazionale Argentino d'Appello, accenna in modo esplicito, anche se non palese, al capo appellato (cfr. decreto 25 febbraio 2003, n. 12). Peraltro, l'errore di omissione del Tribunale potrebbe considerarsi meramente materiale, e, quindi, di natura non irritante e correggibile (cfr. can. 1616 § 1): infatti, il tribunale d'appello, in caso di sentenza « pro vinculo », può essere adito solo con la impugnazione formale della sentenza di primo grado da parte dell' attore soccombente in quanto ha subito un gravame, il che risulta nel caso di specie. Ora, sebbene nel caso in esame il tribunale abbia omesso la espressa menzione del capo appellato nel decreto di «litis contestatio», non lo ha sostanzialmente scisso dai nuovi capi, né ha preteso di giudicare questi ultimi, in frode alla legge, come un vero tribunale di prima istanza: ciò è confermato dal fatto che la sentenza emessa e gli atti siano stati inviati ex officio ex can. 1682 § 1 al tribunale della Rota Romana come giudice di terza istanza. È il caso di notare, inoltre, che l'A. prospetta la possibilità di applicazione del concetto di conformitas aequipollens o sostanziale, ormai consolidato nella giurisprudenza dei tribunali locali e dei Tribunali Apostolici, non solo alla fase finale del giudizio — la sentenza — ma anche alla fase iniziale, in particolare al decreto di « litis contestatio », al fine di configurare la conformità sostanziale del capo appellato con uno dei nuovi capi; evitando così di incorrere in quei problemi di mancato inserimento dello stesso capo nel decreto di « litis contestatio » che hanno portato i giudici rotali del turno coram Alwan a dichiarare la nullità della sentenza di appello. La condotta del Tribunale Nazionale Argentino d'Appello è stata, dunque, secondo l'A., aderente alla previsione del can. 1683, e, pertanto, non sono ravvisabili quegli estremi di frode alla legge riscontrabili nei casi di scissione dolosa dei nuovi capi di nullità del matrimonio da quelli appellati stigmatizzati dalla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Deve in proposito osservarsi come appaiano pienamente condivisibili i rilievi dedotti in motivazione dai padri del turno *coram* Turnaturi per cui — confermando la linea già espressa dal Collegio *coram* Giannecchini (24) — deve ritenersi che il tribunale competente all'appello nelle cause matrimoniali può giudicare dei nuovi capi addotti « *sic et simpliciter et absque quavis condicione* » poiché la concomitanza dei capi di prima ed ulteriore istanza in grado di appello non è prescritta in alcun luogo del Codice: rimane intatta, infatti, la facoltà delle parti di rinunciare a tutti od alcuni atti del processo *ex* can. 1524, \$ 1, di modo che, rinunciati i vecchi capi, il Tribunale d'appello o ulteriore istanza può giudicare sui nuovi soltanto, « *tamquam in prima instantia* », senza alcuna limitazione o condizione. Fondamento della competenza del tribunale d'appello è, infatti, — come più sopra si disse — la volontà del legislatore espressa nel can. 1683, in modo analogo a quanto disposto dal can. 1637 § 3 in tema di appello accidentale.

È opportuno, tuttavia, ricordare che in tali fattispecie di parziale rinuncia agli atti del giudizio, il tribunale di appello risulta competente ex can. 1683. Giudicherà, pertanto, i nuovi capi «tamquam in prima instantia», ma sempre come tribunale di secondo grado: gli ulteriori gradi di giudizio dovranno per questo svolgersi dinanzi al tribunale di grado superiore (terzo) (25), che quasi sempre sarà la Rota Romana (26). Tale esigenza — che, peraltro, trova

<sup>(24)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, *coram* Giannecchini, decreto, 18 giugno 1998, n. 3, riportato testualmente in Tribunale Apostolico della Rota Romana, *coram* Alwan, decreto, 25 febbraio 2003, cit., n. 15-16.

<sup>(25)</sup> In tal senso si era espresso pure il Turno coram Giannecchini, nel decreto 18 giugno 1998, n. 3, riportato testualmente in Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Alwan, decreto, 25 febbraio 2003, cit., n. 15: «cum causa in gradu appellationis radicata sit, nullo iure, ex hypotesi, retrotrahi posset ad primam instantiam, quia eam "tamquam in prima instantia" (can. 1683) iudex procedit ac iudicare debet; in casu ulterioris appelationis ad tribunal tertii gradus recurrendum est».

<sup>(26)</sup> Cfr. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto particolare, 17 maggio 1995, cit., pp. 819-821, [14] [a]]: «Iuxta constantem iurisprudentiam huius Signaturae Apostolicae, quando causa nullitatis matrimonii in gradu appellationis pendet apud trubunal secundi iurisdisctionis gradus atque hoc tribunal novum nullitatis caput admittit et de eo tamquam in prima instantia iudicat, tunc ad eius tribunal appelationis — quod necessarie esse debet tertii iurisdictionis gradus — pertinet videre de illo novo capite nullitatis tamquam in secunda instantia; quod tribunal tertii iurisdictionis gradus in Ecclesia latina exclusive est Rota Romana, salvis indultis legitime concessis; secus decisio in tertio iurisdictionis gradu tamquam in secunda instantia lata insanabiliter nulla habenda est propter incompetentiam absolutam tribunalis ratione gradus (cfr. cann 1440 et 1620, n.

pieno riscontro nella fattispecie processuale in esame (27) — è importante al fine di evitare che possa giungersi per altra via a risultati di fatto analoghi a quelli che si vogliono evitare censurando la pratica della dolosa scissione dell'iniziale capo appellato dal nuovo capo di nullità giudicato «tamquam in prima instantia» ex can. 1683: pratica che riteniamo, si ripete, — d'accordo col turno coram Turnaturi e con chi ha già annotato su queste pagine il decreto coram Alwan (28) — non riscontrabile nel caso in esame. In altre parole si deve sempre evitare che per vie surrettizie sia perturbato l'ordinato svolgersi dell'iter processuale — così come è disegnato dall'ordinamento — con l'impedire che la causa matrimo-

<sup>1)».</sup> V. altresì Nota alla citata sentenza di J. LLOBELL, Il Tribunale competente, cit., p. 709, ove si osserva che: «... trattandosi di un provvedimento di un tribunale di seconda istanza, anche se abbia giudicato "tamquam in prima instantia", l'appello non può spettare che a un tribunale di terza istanza, cioè alla Rota Romana secondo il diritto comune e la giurisprudenza della Segatura». Già, peraltro, J. LLOBELL, Centralizzazione normativa processuale, cit., ove, pp. 476-477, nota 157, precisava: «Nella fattispecie prevista dal can. 1683 il tribunale che ammette il nuovo capo non perde la sua natura di tribunale di appello, benché — per quanto riguarda la nuova causa petendi — la sentenza sia di prima istanza. Ne deriva — perché il sistema legale bisogna considerarlo coerente in se stesso — che i tribunali che sono soltanto di seconda istanza, possono giudicare in prima istanza in questi casi, senza che possa invocarsi la loro incompetenza assoluta funzionale. Ne segue inoltre che il tribunale competente per ricevere l'appello della sentenza sul nuovo caput nullitatis introdotto i sede di appello è quello di grado superiore — di terza o di ulteriore istanza — a quello che giudica il nuovo capo, non il tribunale di seconda istanza presso il quale si potrebbe appellare una normale sentenza di prima istanza, nel caso in cui il tribunale agisce in virtù della facoltà sancita dal can. 1683 — oltre ad essere tribunale di appello — sia anche tribunale di prima istanza — ad es., un tribunale metropolitano — (cfr. J. Ochoa, I titoli di competenza, p. 79-80)».

<sup>(27)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Giannecchini, decreto, 18 giugno 1998, n. 3, riportato testualmente in Tribunale Apostolico della Rota Romana, coram Alwan, decreto, 25 febbraio 2003, cit., n. 15: «in casu ulterioris appelationis ad tribunal tertii gradus recurrendum est, sicut in nostro casu accidit, quia revera iam in secundo gradu pertractata est»; Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Turnaturi, decreto, 4 marzo 2004, ..., cit., n. 4: «Attento quod, post legitimam causae remissionem ad Nostrum Auditorium ad mentem canonis 1682 § 1 »; J. Llobell, Incompetenza assoluta «ratione gradus», cit., par. 2, p. 754: «Il Tribunale Nazionale Argentino di Appello ...si è comportato sostanzialmente in adempienza della procedura prevista dal can. 1683. Lo dimostra univocamente il fatto che lo stesso Tribunale Nazionale di Appello abbia inviato ex officio ex can. 1682 § 1 la sua sentenza e gli atti alla Rota Romana in quanto tribunale di terza istanza».

<sup>(28)</sup> Cfr. J. Llobell, Incompetenza assoluta «ratione gradus», cit.., 2., pp. 751-754.

niale arrivi alla Rota Romana e venga, invece, giudicata da tribunali più disponibili ad «aiutare» i fedeli ad ottenere dichiarazioni di nullità matrimoniale non rispondenti alla verità, bensì dirette a sanare situazioni di fallimento matrimoniale di fatto (29). Tanto è necessario per garantire la tutela degli irrinunciabili principi del *favor veritatis* (30) e del *favor matrimonii* (31) che devono presiedere lo svolgimento del processo matrimoniale canonico.

Deve osservarsi ancora — in riferimento al caso in esame — che, una volta interposto legittimo appello ed espletate le rituali formalità di citazione, anche in caso di rinuncia ai capi giudicati in prima istanza, trova attuazione il principio della *perpetuatio iurisdictionis* del tribunale competente per l'appello in ordine ai nuovi capi presentati *ex* can. 1683, come, peraltro, già la citazione in primo grado determina il tribunale di grado superiore dinanzi a cui il giudizio dovrà proseguire (32).

<sup>(29)</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il Tribunale competente*, cit., 4., p. 704-705: «è utile segnalare le motivazioni che nella realtà spingono taluni patroni (e, stando agli atti, anche tribunali) a evitare ...di trovarsi nella necessità di ottenere un provvedimento giudiziario di terza istanza per raggiungere la doppia sentenza conforme *pro nullitate*. Ciò che si vuole evitare assolutamente è dover adire la Rota Romana; non per il tempo o per le spese che forse sarà necessario impiegare, né per le difficoltà di traduzione degli atti, ecc., ma, più semplicemente perché presso la Rota Romana non si è sicuri di ottenere la dichiarazione di nullità voluta a prescindere dalla verità, attribuendosi un ingiusto "diritto alla nullità"».

<sup>(30)</sup> Cfr. Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 2 ottobre 1944, nn. 1 e 2 b), in AAS, 36 (1944), pp. 281-290; Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, n. 5, in AAS, 82 (1990), pp. 872-877, sul rapporto imprescindibile fra verità, giustizia e vera sollecitudine pastorale; Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 22 gennaio 1996, n. 3b, in AAS, 88 (1996), pp. 773-777; Z. Grocholewski, Iustitia ecclesiastica et veritas, in Periodica, 84 (1995), pp. 7-30.

<sup>(31)</sup> Cfr. P. BIANCHI, in Codice di Diritto Canonico Commentato, a cura di REDAZIONE Q.D.E., Ancora, Milano 2001, can. 1060, p. 857: «Il favor di cui gode non è altro che una particolare protezione che l'ordinamento tributa al matrimonio, considerato istituto di rilievo pubblico, irriducibile a una dimensione meramente privatistica. Tale protezione si esplica nel favorire l'accesso al matrimonio, diritto della persona (favor antecedens); nonché nel tutelare la stabilità del vincolo contratto e la certezza dello stato di vita coniugale (favor consequens)»; L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico, cit., v. II, can. 1060, 3779. Sul confronto tra «favor matrimonii» e «favor libertatis», e sulla necessità di osservare un «favor indissolubilitatis», cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2002, n. 7, in AAS, 94 (2002), pp. 340-346.

<sup>(32)</sup> Cfr. L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico*, cit., v. III, c. 1512, 5369: tra gli effetti della citazione «si determina la cosiddetta *perpetuatio iurisdictionis* (stabi-

È altresì interessante notare come l'eccezione alla regola generale del can. 1639 disposta dal can. 1683 — per cui il generale dovere del Tribunale di appello di contenere la propria cognizione nei limiti della causa già trattata in prima istanza è derogato nelle cause matrimoniali, ove il tribunale d'appello può ammettere un nuovo capo di nullità e giudicarlo «tamquam in prima instantia» (33) —, col m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001 (34), è stata estesa anche alle cause penali per i delicta graviora, con riferimento a nuovi capi d'imputazione da presentarsi in grado di appello.

Francesco Pappadia

lità della giuridsizione), per cui, supposto il legittimo titolo di competenza a norma dei cann. 1408-1414, la causa spetta ormai di diritto al giudice che, con la citazione, ha iniziato a trattarla. Conseguentemente, "ratione praeventionis", restano esclusi tutti gli altri giudici ugualmente competenti». C. DE DIEGO-LORA, in Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari commentato, cit., can. 1512, p. 1011, precisa altresì: « dal punto di vista giuridico-formale, la legittima citazione produce anche effetti particolari. Innanzitutto il cosiddetto effetto della perpetuatio iurisdictionis, per il quale non soltanto acquista stabilità la competenza del giudice o del tribunale di primo grado, ma si determina anche quella dei gradi successivi d'appello (cfr. i cc. 1438-1440 e 1444) ». Per l'applicazione del principio nella cause matrimoniali in particolare v. J.M. PINTO GOMEZ, La Giurisdizione, in Il Processo matrimoniale canonico, AA.VV., LEV, Città del Vaticano 1988, p. 65, e nota 84. Per il CIC '17, c. 1725, v., ad es., M. LEGA-V. BARTOCCETI, Commentarius in Iudicia Ecclesiastica, A.L.C.I., Romae 1939, vol. II, p. 541, n. 7; M. CONTE A CORONATA, Compendium Iuris Canonici, Marietti, Romae 1942, v. II, n. 1881.

<sup>(33)</sup> Cfr. Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Coram* Turnaturi, decreto, 4 marzo 2004, cit., n. 13-14, *vide supra*.

<sup>(34)</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, « Normae substantiales et processuales » promulgate col m.p. « Sacramentorum sanctitatis tutela » (30 aprile 2001, in AAS, 93 (2001) pp. 737-739) e successive modifiche (7 novembre 2002-14 febbraio 2003) in questa Rivista, 16 (2004), pp. 313-321, art. 19: «Si in gradu appellationis Promotor Iustitiae accusationem specifice diversam afferat, hoc Supremum Tribunal potest, tamquam in prima instantia, illam admittere et de ea iudicare ».